

Delibera di Assemblea di Bacino n. 17 del 18 dicembre 2020

Oggetto: Determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 mediante il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) Arera per i Comuni in gestione Veritas S.p.A. ed integrazione per i comuni dell'area Asvo

Premesso che l'odierna Assemblea si è validamente costituita ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio di Bacino dott. Claudio Grosso e con le funzioni di segretario svolte dal Direttore dott.ssa Luisa Tiraoro, il Presidente accerta che al momento della votazione sono presenti, in proprio o per delega, i rappresentanti dei seguenti Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino:

	Ente	Quota			Ente	Quota	
1	Comune di Annone Veneto	4,55	Presente	24	Comune di Mira	44,08	Presente
2	Comune di Campagna Lupia	7,93	Presente	25	Comune di Mirano	30,25	Presente
3	Comune di Campolongo Maggiore	11,83	Presente	26	Comune di Mogliano Veneto	31,57	Presente
4	Comune di Camponogara	14,77	Presente	27	Comune di Musile di Piave	13,17	Presente
5	Comune di Caorle	13,48	Assente	28	Comune di Noale	17,96	Presente
6	Comune di Cavallino Treporti	15	Assente	29	Comune di Noventa di Piave	7,82	Presente
7	Comune di Cavarzere	16,94	Assente	30	Comune di Pianiga	13,68	Assente
8	Comune di Ceggia	7,1	Presente	31	Comune di Portogruaro	28,75	Presente
9	Comune di Chioggia	56,87	Presente	32	Comune di Pramaggiore	5,31	Presente
10	Comune di Cinto Caomaggiore	3,76	Assente	33	Comune di Quarto d'Altino	9,38	Presente
11	Comune di Cona	3,63	Presente	34	Comune di San Donà di Piave	46,48	Presente
12	Comune di Concordia Sagittaria	12,17	Presente	35	Comune di Santa Maria di Sala	19,78	Presente
13	Comune di Dolo	17,13	Presente	36	Comune di San Michele al Tagliamento	13,75	Presente
14	Comune di Eraclea	14,51	Presente	37	Comune di San Stino di Livenza	14,91	Assente
15	Comune di Fiesso d'Artico	8,84	Assente	38	Comune di Salzano	14,5	Presente
16	Comune di Fossalta di Piave	4,82	Presente	39	Comune di Scorzè	21,62	Presente
17	Comune di Fossalta di Portogruaro	6,95	Presente	40	Comune di Spinea	30,72	Presente
18	Comune di Fossò	7,76	Presente	41	Comune di Stra	8,65	Presente
19	Comune di Gruaro	3,2	Presente	42	Comune di Teglio Veneto	2,66	Presente
20	Comune di Jesolo	27,99	Presente	43	Comune di Torre di Mosto	5,42	Presente
21	Comune di Marcon	18,54	Presente	44	Comune di Venezia	298,85	Presente
22	Comune di Martellago	24,21	Presente	45	Comune di Vigonovo	11,32	Presente
23	Comune di Meolo	7,39	Presente				

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino l'Assemblea di Bacino è idonea a deliberare quando siano presenti la metà più uno degli enti locali partecipanti (e quindi almeno 23 enti) e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali (e quindi almeno 501 quote).

	Enti	Quota
Presenti	38	913.39
Assenti	7	86.61

Si dichiara l'Assemblea idonea a deliberare.

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino la presente delibera è adottata con il quorum deliberativo rafforzato, pari ad almeno la metà più uno degli Enti partecipanti al Bacino (e quindi 23) e della metà più uno delle quote millesimali in capo agli Enti partecipanti al Bacino (e quindi 501).



Premesso

- che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Venezia";
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;

Considerato

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;
- che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...];

Rilevato

- che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- che con deliberazioni dell'anno 2019 ARERA ha approvato i primi atti inerenti il controllo del settore rifiuti, tra cui le principali:
 - deliberazione n. 443/2019: definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);
 - deliberazione n. 444/2019: da un lato dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e



tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione.

- che nel 2020 ARERA ha approvato ulteriori deliberazioni inerenti all'applicazione del nuovo metodo tariffario:
 - Deliberazione n. 57/2020: Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente
 - Deliberazione n. 102/2020: Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19;
 - Determinazione n. 2/2020: Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
 - Deliberazione n. 238/2020: Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerato inoltre

- che a seguito dell'emergenza COVID 19 nei primi mesi del 2020 sono stati approvati alcuni provvedimenti che parzialmente modificano il quadro normativo di riferimento:
 - Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020 (cosiddetto decreto Cura Italia) secondo cui, ai sensi dell'art. 107 comma 5, "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".
 - ◆ Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio), secondo cui, ai sensi dell'articolo 148, sono allineati i termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del DL 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013. Pertanto in base al combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e del bilancio di previsione è il 31 luglio 2020.
 - deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 con cui ARERA adotta le prime misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19, volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze del servizio rifiuti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

Richiamata

- la delibera di Assemblea di Bacino n 4 del 26.06.2020, assunta a seguito dell'Atto di Indirizzo del Comitato di Bacino n. 1/2020 del 28 maggio 2020, che prevede:
 - l'applicazione dell'art. 107 comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020, al fine di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla



determinazione ed approvazione dei Piani Economico Finanziari del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 dei 45 Comuni del bacino Venezia. "L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

• rimandare a successivi atti da assumere con deliberazione assembleare quanto previsto dalle Deliberazioni ARERA n. 443/2020, 57/2020, 102/2020 e 158/2020;

Dato atto

- che Veritas S.p.A., in qualità di gestore del servizio rifiuti in forza dell'affidamento in house providing per i 34 comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesso D'artico, Fossalta Di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile Di Piave, Noale, Noventa Di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo, nel rispetto di provvedimenti comunali assunti prima della costituzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e per effetto della delibera dell'Assemblea di Bacino n. 7/2018 per il Comune di Cona, è il soggetto tenuto alla predisposizione del Piano Economico Finanziario;
- che, poiché ai sensi del comma 1.6 della deliberazione 57/2020/R/RIF, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario pluricomunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari siano unici su base sovracomunale, oppure comunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'ambito tariffario di riferimento, per il territorio di competenza, è il singolo Comune;
- che al fine di completare l'iter di validazione dei PEF 2020, si richiama inoltre quanto previsto dalla Determinazione n. 2/2020 ovvero il riferimento nelle premesse e nel determinato al singolo ambito tariffario:
 - nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune e successivamente validato dall'Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza;
 - qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità;
 - La verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF deve essere effettuata dall'Ente territorialmente competente rispetto al totale delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario;
 - I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:



- a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
- b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

Richiamati

- la nota del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani Veritas S.p.A. del 30.06.2020, acquisita al protocollo del Consiglio di Bacino con il n. 589/2020, e successive modifiche ed integrazioni (in particolare la nota del 12.11.2020, acquisita con prot 1020/2020), con la quale viene trasmesso la documentazione per elaborazione del Piano Finanziario 2020 del Servizio gestione rifiuti secondo la Deliberazione ARERA 443/2019 ed in particolare:
 - il Piano Economico Finanziario 2020 "grezzo" completo di tabella elaborata per ognuno degli 34 Comuni serviti da Veritas che costituiscono singolarmente un ambito tariffario, redatto sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 1 del MTR ARERA;
 - la dichiarazione di veridicità del gestore, predisposta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 del MTR ARERA;
 - la Relazione di accompagnamento (parti 1 e 2) predisposta secondo lo schema di cui all'appendice 2 del MTR ARERA, completa con i seguenti documenti:
 - dettaglio dei costi/ricavi desunti dalla contabilità separata aziendale;
 - elenco dei driver utilizzati per il ribaltamento dei costi/ricavi indiretti;
 - libro cespiti redatto secondo le indicazioni di cui all'art.13.2 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019;

Considerato infine

- che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenti gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale, l'Assemblea di Bacino ha adottato la deliberazione n.16 del 18 dicembre 2020 per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie della gestione rifiuti urbani applicate dai Comuni alle utenze domestiche e non domestiche per l'emergenza COVID 19 ai sensi della Deliberazione Arera 158/2020 per i Comuni in gestione Veritas S.p.A., immediatamente eseguibile, per ogni effetto anche regolamentare, anche ai sensi delle precitate Deliberazioni ARERA n. 158/2020 e n. 238/2020 al fine di corrispondere alle evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti e tener conto della ridotta produzione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche che hanno subito la chiusura;
- che a fronte di tale ricognizione emerge che 8 comuni: Cona, Fossalta di Piave, Mira, Noale, Pianiga, Stra, Torre di Mosto e Vigonovo coprono le riduzioni tariffarie delle utenze non domestiche mediante la copertura nei piani finanziari dei prossimi 3 anni (RCNDtv con r=3);

Considerato

- che il PEF grezzo aggregato di Veritas S.p.A. si attesta sui € 179,6 milioni e che, a seguito del confronto con il gestore e della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, è possibile ridurre l'importo a circa € 175,3 mln a seguito della quantificazione dei c.d. "COV" (-1,6 mln di euro per la contrazione dei rifiuti smaltiti) e



della rinuncia nel 2020 ad una quota della componente di remunerazione del capitale investito netto (-2,7 mln di euro);

- che i COV imputati sono pari a -1,6 mln di euro (principalmente per i minori costi di smaltimento, con valutazione più prudente per il Comune di Venezia);
- che si è stabilito di riallocare tra i Comuni i –2,7 mln di euro secondo criteri che hanno tenuto conto di 3 PARAMETRI ARTICOLATI PER FASCE:
 - % incidenza degli ammortamenti sul totale del pef del comune;
 - % raccolta differenziata raggiunta dal comune;
 - numero abitanti del Comune.
- che a fronte di tale revisione il PEF aggregato 2020 del Gestore approvato dal Consiglio di Bacino registra un valore complessivo di **Euro 175.438.550** con un incremento cumulato rispetto al 2019 del 4,3 %, seppur l'incremento effettivo 2019 considerando anche l'importo al netto dei conguagli e/o degli extra gettiti di annualità precedenti utilizzati da alcuni Comuni nei PEF 2019 approvati è del 4,8 %, comunque entro i limiti tariffari.
- che ad esito dell'elaborazione dei 34 PEF, comprensiva della manovra sui costi comunali per 17 comuni su 34 in gestione TARI è risultato che:
 - per 13 Comuni (Marcon, Noventa di Piave, Santa Maria di Sala, Ceggia, Chioggia, Eraclea, Jesolo, Martellago, Musile di Piave, Noale, Spinea, Torre di Mosto, Venezia) viene rispettato il CAP, ovvero il tetto massimo di incremento tariffario fissato per il 2020 pari al 6,6%: per 7 di essi l'applicazione dell'MTR comporta una riduzione di costi (tra cui 2 Comuni di medio grandi dimensioni: Jesolo e Chioggia), mentre il Comune di maggiori dimensioni, Venezia, ha una sostanziale invarianza;
 - per 21 Comuni in gestione Veritas è necessario presentare Istanza ad ARERA per l'approvazione dell'incremento extra CAP del 6,6%.:
 - 8 Comuni (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso D'artico, Fossò, Mira, Salzano, Vigonovo) sui 21 extra CAP possono gestire il maggiore conguaglio tariffario con risorse di extragettito accumulate negli anni e comunicate ufficialmente dal gestore Veritas S.p.A. (gettito TIA, TARI, TARIP), contenendo nelle prossime annualità gli incrementi tariffari dovuti all'extra CAP e, talvolta, contenendo anche gli incrementi totali.
 - 13 Comuni (Cona, Cavallino Treporti, Cavarzere, Dolo, Fossalta di Piave, Meolo, Mirano, Mogliano Veneto, Pianiga, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, Scorzè, Stra) sui 21 extra CAP allo stato attuale non sembrano presentare risorse sufficienti per la copertura dei costi extra CAP; per essi è in corso di valutazione un periodo di recupero dei conguagli mediante eventuale recupero di extragettito, aumento dei ricavi da valorizzazione e di altri ricavi di competenza del Comune (es: sanzioni), ottimizzazione dei costi del servizio, con l'introduzione anche di un processo di standardizzazione per area/modalità di servizio per tutti i Comuni serviti.
 - È in corso di approfondimento da parte dei Comuni in tributo la verifica dell'extragettito disponibile, mentre è già disponibile ed iscritto come credito l'importo degli extra gettiti dei comuni a tariffa corrispettiva TARIP, nonché le entrate pregresse relative alla TIA (ante 2013).
- che si è stabilito di allungare nella manovra tariffaria a partire dal 2021 i tempi di recupero del conguaglio extra cap a seguito del percorso di recupero degli extragettiti;
- che, ad esito del confronto tra alcuni indicatori tipici del servizio quali costo/tonn e produzione procapite di rifiuti oltre che con il Costo Standard, il Consiglio di Bacino si riserva, nell'applicazione del metodo a partire dal 2021, un ulteriore controllo dei calcoli



tariffari, rettificando eventuali errori rilevati nel PEF 2020 e valutando l'introduzione di coefficienti di riequilibrio dei driver dei costi;

- che, ad esito delle risultanze della prima applicazione del metodo e delle conseguenti analisi tariffarie di bacino, il gestore intende avviare l'istruttoria per l'avvio della convergenza tariffaria in base ai livelli tariffari attuali ed agli incrementi prospettati per alcuni Comuni, a partire dalle tariffe delle utenze domestiche;

Vista

- la parte 4 della relazione di accompagnamento, di spettanza dell'Ente Territorialmente Competente – redatta ai sensi dell'appendice 2 della Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii. redatta dal Direttore del Consiglio di Bacino con la quale è stato validato, sotto il profilo di regolarità tecnica e amministrativa, il Piano Economico Finanziario presentato dal gestore Veritas S.p.A.;

Dato atto

- che con la medesima relazione del Direttore sopracitata sono stati proposti in approvazione i coefficienti di spettanza del Consiglio di Bacino, in quanto Ente Territorialmente Competente, determinati secondo le disposizioni della Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii., sulla base dei criteri descritti nella medesima relazione tesi a rendere coerenti sia le logiche delle somme costituenti il prezzo di erogazione del servizio pubblico da parte del medesimo gestore;

Considerata

- la formale presentazione da parte del Direttore del Consiglio di Bacino ai rappresentanti dei 34 Comuni, convocati singolarmente o a gruppi omogenei nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2020, per l'illustrazione delle risultanze dell'applicazione del MTR, con particolare focus sui costi comunali di loro diretta competenza;

Vista

- la nota del gestore Veritas S.p.A. prot. n. 1206 del 18.12.2020, con la quale la società - nell'esaminare la relazione redatta dal Direttore e le risultanze delle scelte operate sui coefficienti proposti in termini di prezzo del servizio pubblico 2020, appositamente sottoposta allo stesso gestore da parte del Direttore del Consiglio di Bacino con nota prot. 1173 dell'11 dicembre inviata in data 17 dicembre, conferma che quanto proposto consente di mantenere l'equilibrio economico finanziario della gestione, nel presupposto della riscossione dell'importo complessivo delle entrate calcolate dall'ETC di **Euro 175.438.550**comprensivo delle somme rinviate agli esercizi successivi;

Ritenuto

- che il percorso svolto sia coerente con la nuova metodologia tariffaria e che l'importo validato verrà conguagliato nel successivo triennio nelle 3 componenti:
 - RCND_{TV}, componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, da recuperare in 3 anni (8 comuni: Cona, Fossalta di Piave, Mira, Noale, Pianiga, Stra, Torre di Mosto e Vigonovo);
 - RCU_{TV} e RCU_{TF}, quote annuali del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili e fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

come risultanti per ciascun comune dalle tabelle finali allegate;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;



Tutto ciò premesso e considerato;

L'ASSEMBLEA DI BACINO DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto richiamato in premessa parte integrante del presente provvedimento ed in esecuzione dell'art. 107, comma 5, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020 (cosiddetto **decreto Cura Italia**) richiamato in premessa e della deliberazione Arera n. 443/2020 come integrato dalle Deliberazioni n. 102/2020, 158/2020 e 238/2020, il Piano Economico Finanziario 2020 aggregato e per singolo ambito tariffario dei Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesso D'artico, Fossalta Di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile Di Piave, Noale, Noventa Di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo (**Allegato A**), presentato in forma c.d. "grezza" dal gestore Veritas S.p.A. con nota assunta al prot. n. 589/2020 e successive modifiche ed integrazioni, integrato con i costi Comunali e i parametri di spettanza del Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) a formare i Piani Economico Finanziari 2020, redatti in conformità all'appendice 1 del MTR;
- 2) dare atto che l'importo dei PEF 2020 verrà conguagliato nelle 3 componenti: RCND_{TV}, RCU_{TV} e RCU_{TF} nel triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 e confermato dalla delibera ARERA 238/2020;
- 3) di approvare che la componente RCNDtv dei comuni di Cona, Fossalta di Piave, Mira, Noale, Pianiga, Stra, Torre di Mosto e Vigonovo potrà essere recuperata in anni 3 (r=3);
- 4) di approvare la Relazione di Accompagnamento al PEF 2020 (Allegato B) così composta:
 - parti 2 e 3 della Relazione di Accompagnamento al PEF 2020, comprensiva dei suoi allegati, predisposta dal gestore Veritas S.p.A. con nota assunta al prot. n. 1020/2020, redatta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR ed integrata dallo scrivente ente;
 - parti 1 e 4 della Relazione di Accompagnamento al PEF 2020 di spettanza del Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), contenenti:
 - a) la proposta di adozione dei coefficienti di spettanza dell'ETC di cui alla deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;
 - b) la descrizione delle scelte adottate;
 - c) la validazione del PEF del direttore del Consiglio di Bacino sotto il profilo tecnico ed amministrativo.
- 5) di dare mandato al Direttore di trasmettere ad ARERA, per l'approvazione di competenza, la seguente documentazione:
 - a) il Piano Economico Finanziario 2020, integrato con quanto di spettanza dell'Ente scrivente;
 - b) la relazione di accompagnamento, integrata con parte di relazione di spettanza dell'Ente scrivente;
 - c) la dichiarazione di veridicità del gestore;
 - d) copia della presente deliberazione:
 - ribadendo nella comunicazione indirizzata al Arera quanto già espresso in premessa e di seguito richiamato:
 - l'impegno di un approfondimento da parte dei Comuni in tributo circa la verifica dell'extragettito disponibile e del monitoraggio degli extra gettiti dei comuni a



tariffa corrispettiva TARIP, nonché le entrate pregresse relative alla TIA (ante 2013);

- l'impegno di allungare nella manovra tariffaria a partire dal 2021 i tempi di recupero del conguaglio extra cap a seguito del percorso di recupero degli extragettiti;
- l'impegno che, ad esito del confronto tra alcuni indicatori tipici del servizio quali
 costo/tonn e produzione procapite di rifiuti oltre che con il Costo Standard, il
 Consiglio di Bacino, nell'applicazione del metodo a partire dal 2021, svolga un
 ulteriore controllo dei calcoli tariffari, rettificando eventuali errori rilevati nel PEF
 2020 e valutando l'introduzione di coefficienti di riequilibrio dei driver dei costi;
- l'impegno del Consiglio di Bacino, in coordinamento con il gestore, di avviare un'istruttoria per l'avvio della convergenza tariffaria in base ai livelli tariffari attuali ed agli incrementi prospettati per alcuni Comuni, a partire dalle tariffe delle utenze domestiche;
- 6) di integrare quanto espresso nel precedente punto 5) nella analoga deliberazione di Assemblea n. 11 del 30.11.2020 a valere sui Comuni in area Asvo S.p.A;
- 7) di dare mandato al Direttore di trasmettere ai comuni gestiti da Veritas S.p.A. la presente deliberazione per l'adozione degli atti di competenza ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020 (cosiddetto **decreto Cura Italia**) richiamato in premessa;
- 8) di approvare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

La votazione viene svolta per appello nominale e voto palese, gli scrutatori accertano l'esito della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente, nei seguenti termini:

Presenti	38
Votanti	38
Astenuti	1
Favorevoli	35
Contrari	2

Letto e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
Claudio Grosso Luisa Tiraoro

Il documento firmato digitalmente in originale è conservato presso la sede dell'Ente.